

RIEPILOGO INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO, PER L'ANNO 2022, COME DA ORDINANZA MINISTERIALE, VALIDE PER I PERITI INDUSTRIALI GIÀ ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI PRESSO L'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA.

- 1) Le domande di ammissione agli esami, datate, sottoscritte, con marca da bollo (€ 16,00) e corredate della documentazione indicata nell'Art. 6 dell'Ordinanza, devono essere presentate e fatte pervenire all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, Viale G. Pallavicini, 12 - 48121 Ravenna, redatte come da Allegato A - Modello di Domanda (dell'Ordinanza Ministeriale), secondo una delle seguenti modalità:
 - a) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo PEC dell'Ordine: ordinediravenna@pec.cnpi.it (fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC);
 - b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione).
- 3) Le domande dovranno pervenire all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, entro e non oltre il 5 maggio 2022.
- 4) Non sono ammessi agli esami i/le candidati/e che abbiano spedito la domanda con i documenti, oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'Art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale.

L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

A norma dell'Art. 12 del Regolamento le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento della prova eventualmente già sostenuta e l'esclusione degli interessati dagli esami.
- 5) Occorre indicare la specializzazione per la quale si intende conseguire l'abilitazione. I possessori di diplomi universitari e lauree indicheranno unicamente le specializzazioni di Nuovo Ordinamento.

In riferimento alla **NOTA 1**, occorre indicare:

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Collegio/Ordine (La presentazione, per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami).

In riferimento alla **NOTA 2**, occorre indicare:

- di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico o diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, del diploma di istruzione superiore di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore "Tecnologico" secondo le confluenze di cui all'Allegato D, con indicazione della denominazione della specializzazione (precisare **se riferita a nuovo o precedente ordinamento, Rif. Art. 2, comma 1, dell'O.M.**);

oppure

- di aver conseguito uno dei titoli di cui all'art.2, comma 2, lettere A, B, C (diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali), con indicazione **dell'istituto/ateneo ove conseguito il titolo, anno scolastico/accademico di conseguimento, voto riportato**, in particolare, per il titolo di cui all'art. 2, comma 2, lettera B, dichiara l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi;

per tutti i Titoli di studio: l'Istituto/Ateneo ove conseguito; anno scolastico/accademico di conseguimento; voto riportato.

In riferimento alla **NOTA 3**, occorre indicare:

- di aver svolto tirocinio secondo una delle modalità indicate dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F, dell'Ordinanza Ministeriale.
- Per coloro che siano in possesso, **in aggiunta** allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei

rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere **G** ed **H**, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, lettera **B** della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto tirocinio di cui all'art. 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

In riferimento alla **NOTA 4**, si precisa che:

Il/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 448/1998, l'esistenza delle "*condizioni personali richieste*" (articolo 5, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale).

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento della prova d'esame (articolo 5, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale). L'adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata.

In riferimento alla **NOTA 5**, si precisa che:

- **la tassa di ammissione agli esami è dovuta all'erario nella misura di € 49,58** (art. 2 - capoverso 3 - del D.P.C.M. 21.12.1990), con versamento effettuato in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, pagabile presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (**codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a**).

Il modello F23 può essere scaricato direttamente dal sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Cittadini/Pagamenti+e+rimborsi/Modalita+di+pagamento>

va compilato in ciascuno dei 14 campi in esso esposti a cominciare da:

- 1) **Versamento diretto al concessionario di:**

Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate.

- 2) **Delega revocabile a**

Indicare la banca (precisando l'agenzia) o la posta (precisando l'ufficio) dove si esegue il pagamento;

- 3) **Riservato all'ufficio;**

- 4) **Dati anagrafici**

Inserire i propri dati come esposto;

- 5) **Non compilare se compilato il punto (4);**

- 6) **Ufficio o ente:**

codice relativo a quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato.

La tabella dei codici degli uffici finanziari è scaricabile dal sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/codici+attivita+e+tributo>

N.B. Le caselle GRIGIE sono da compilare a cura dell'ufficio presso cui si effettua il pagamento e non dell'interessato.

- 7) **Riservato all'ufficio;**

- 8) 9) 10) **Non sono da compilare in quanto non di pertinenza della tipologia del versamento per la tassa d'esame;**

- 11) **Il codice tributo è: 729T;**

- 12) **Riservato all'ufficio;**

- 13) **L'importo è: € 49,58;**

- 14) **Da non compilare perché non di pertinenza della tipologia del versamento per la tassa d'esame.**

- 6) **fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000);**

- 7) **elenco in carta semplice, sottoscritto dal/dalla candidato/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.**

Si ricorda che nel sito dell'Ordine www.peritiindustriali.ra.it , nella sezione “modulistica” - “Esami di Stato” – “Sessione 2022” sarà possibile scaricare l’Ordinanza Ministeriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 - IV serie speciale Concorsi ed esami - del 5 aprile 2022, dove si trova l’elenco degli argomenti oggetto della prova d’esame; la Segreteria rimane a disposizione per comunicazioni per e-mail : info@peritiindustriali.ra.it

CALENDARIO DEGLI ESAMI

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureati consistono, **per la sessione 2022**, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato:

15 novembre 2022, ore 8.30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;

16 novembre 2022, ore 8.30: prosecuzione della riunione preliminare;

17 novembre 2022, ore 8.30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;

22 novembre 2022, ore 8.30: inizio della prova orale.

La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale con interazione audio/video tra le commissioni ed i/le candidati/e. La piattaforma viene fornita dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriale Laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Non è consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio Nazionale.

La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella **B** allegata all'Ordinanza Ministeriale, nonché su argomenti inerenti all'indirizzo specifico/specializzazione del/la candidato/a e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.

La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati/e al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.

I/Le candidati/e che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d'esami (Art. 11, comma 7 del Regolamento).

Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i/le candidati/e che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione di esami.